

certamente meno costoso del convenzionamento.

b) notizia giornalistica infondata su un rifiuto di assistenza gratuita riguardante una estracomunitaria (intervento di ufficio)

Un quotidiano ligure ha pubblicato la notizia che una cittadina estracomunitaria, in attesa di imminente parto presso un'azienda ospedaliera genovese, non avrebbe potuto godere dell'assistenza gratuita in quanto era scaduta la disciplina normativa che consentiva la parità di trattamento tra lavoratori immigrati e quelli di cittadinanza italiana.

Sono tempestivamente intervenuto presso il direttore generale dell'azienda ospedaliera in questione dal quale ho ricevuto una rassicurante smentita della notizia di stampa: le spese per il ricovero e quelle successive per il parto della suddetta cittadina estracomunitaria sono state poste a carico del fondo sanitario nazionale conformemente all'ordinanza 15/11/96 del ministero della sanità.

c) rieducazione neuromotoria di un minore

Il padre di un minore disabile si è lamentato presso il mio ufficio per la sospensione del ciclo di rieducazione neuromotoria del figlio presso il centro N.O. disabili della U.S.L. n. 3.

Sono intervenuto sulla stessa ricevendo la precisazione che la sospensione era provvisoria e assicurazioni che il nuovo ciclo di rieducazione sarebbe iniziato dopo breve tempo.

d) rilascio di documentazione sanitaria ad un nefropatico

Il signor R.P., nefropatico trapiantato presso la clinica universitaria di Bruxelles, ha chiesto il rilascio mensile del modello E 112 con relativa provetta da spedire all'ospedale che ha eseguito il trapianto e che ha in cura il paziente onde poter seguire l'evoluzione del suo stato fisico.

Dalla clinica di nefrologia dell'università di

Genova è stato risposto che questi dosaggi sono regolarmente effettuati presso i laboratori dell'ospedale S. Martino e cliniche universitarie convenzionate e che, pertanto, il rilascio del modello E 112 per l'esecuzione degli esami all'estero avrebbe comportato un inutile aggravio finanziario sul servizio sanitario nazionale.

Tesi che ha, senza dubbio, una sua fondatezza e razionalità; tuttavia bisogna considerare che un trapianto di organi è intervento eccezionale e assai delicato per cui è opportuno che i successivi controlli - anche per la serenità psicologica del trapiantato - vengano svolti dall'ospedale che ha effettuato il trapianto.

Ho sostenuto questa tesi presso l'assessore regionale alla sanità il quale l'ha condivisa disponendo con propria circolare che in casi del genere l'autorizzazione per il rilascio di certificazioni sanitarie deve essere richiesta solo la prima volta.

2-5) enti convenzionati

Il numero dei comuni che si sono convenzionati con il consiglio regionale per legittimare l'azione del difensore civico sui loro uffici è ultimamente aumentato significativamente. L'opera di divulgazione svolta a tal fine ha, dunque, dato i suoi frutti.

Di conseguenza sono aumentati anche gli interventi che ho operato presso gli uffici di tali comuni su richiesta dei cittadini interessati, con esiti molto più positivi e soddisfacenti rispetto al passato.

Ciò è dovuto al fatto che prima si poteva intervenire a mero titolo di interessamento e, quindi, il sindaco del comune interpellato poteva anche non rispondere o, se riscontrava la richiesta del mio ufficio, lo faceva a titolo di cortesia corrispondendo in termini vaghi e approssimativi.

Posizione che, invece, non possono più tenere gli amministratori degli enti che si sono convenzionati, avendo acquisito la consapevolezza che l'azione tutoria del

difensore civico in questo caso è svolta in piena legittimazione ed esige una risposta corretta e sollecita.

C'è da dire anche che in caso di inerzia si appalesa molto efficace il rimedio del preannuncio dell'esame congiunto della pratica - che mi è consentito dalla l.r. n. 17/86 sulle mie funzioni e competenze e che, quindi, posso estendere anche ai comuni convenzionati - che se non è un vero e proprio potere sanzionatorio, ha una notevole efficacia come strumento di pressione.

2.6) regione

Le richieste dei cittadini relative all'operato degli uffici regionali sono state relativamente poche, e ciò trova la sua spiegazione nel fatto che l'ente regione ha un campo abbastanza ristretto in tema di amministrazione diretta. In generale può dirsi che quando è stato necessario rivolgere delle richieste di informazioni od inviare segnalazioni all'amministrazione regionale la risposta è stata precisa ma non sempre del tutto tempestiva (tanto che

a volte è stato necessario inviare un sollecito). Non si sono avuti casi particolarmente significativi che richiedano una espressa citazione. I rapporti con la regione sono stati invece molto intensi in campi particolari, come la sanità, la tutela degli utenti e delle popolazioni nomadi, argomenti su cui si riferisce in appositi capitoli.

B) Amministrazioni periferiche dello stato ed enti nazionali

Nell'ordine sistematico di questa relazione fa per la prima volta la sua comparsa questa sezione che si connota dei caratteri della competenza istituzionale - mentre prima era inserita tra gli interventi non istituzionali - la cui legittimazione è recata dall'articolo 16 della legge 15/5/97 n. 127, che, testualmente, recita: "A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino

all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali."

Degli effetti positivi di questa norma, ai fini dell'efficacia della civica difesa, si è già detto nella parte generale.

Mi limiterò, dunque, a citare qualche intervento che si è potuto giovare incisivamente di questo potere.

Preliminarmente, peraltro, desidero segnalare la puntuale e tempestiva rispondenza degli uffici locali di taluni enti, quali l'I.N.P.S. e l'I.N.P.D.A.P., e di taluni uffici locali dell'amministrazione statale, come la prefettura, la direzione provinciale del tesoro e l'ufficio del registro - bollo, tutti di Genova, agli interventi effettuati da questo ufficio.

2.7) distretto militare

Il signor S.P., in servizio militare di leva nei servizi civili alternativi in quanto obiettore di coscienza, si è doluto perchè, avendo egli partecipato a pubblici concorsi e avendo chiesto il relativo permesso, questo gli è stato concesso sotto forma di licenza ordinaria da defalcare dal periodo complessivo spettantegli.

L'argomento, come è evidente, non investe la materia della difesa nazionale ma quella dei diritti soggettivi dei cittadini (trattandosi di servizio civile sostitutivo) in tema di prestazioni obbligatorie per legge, e può ritenersi pertanto che essa rientri nella competenza di questo ufficio. D'altra parte l'intervento di questo ufficio si è limitato alla segnalazione del problema all'autorità competente.

Dal distretto militare ho ricevuto la seguente informazione in proposito. Sul piano legislativo non esiste una norma specifica che preveda il congedo straordinario, o autorizzazioni analoghe, per consentire ai militari di leva

di prendere parte a pubblici concorsi.

Nemmeno la legge 15/12/72 n. 772, così come modificata dalla legge 24/12/74 n. 695, sugli obiettori di coscienza, contiene alcuna disposizione in tal senso.

In diritto positivo il quadro normativo è questo, ma non convince la conclusione ricavata in relazione al caso in esame, perchè frutto, a mio avviso, di un'interpretazione - e conseguente applicazione - riduttiva della legge.

In proposito si può fare la seguente considerazione: il T.U. sul pubblico impiego - d.p.r. n. 10/57 - prevede il congedo straordinario per gli impiegati civili dello stato che debbono partecipare ad un concorso pubblico. Lo stesso testo unico prevede che il servizio militare di leva svolto da un pubblico dipendente deve essere computato a tutti gli effetti, esclusi ovviamente quelli economici.

Allora è lecito chiedersi: il servizio militare di leva, in qualsiasi forma svolto, ed a maggior ragione quello civile alternativo non sono servizi prestati alle

dipendenze dello stato e, quindi, assimilabili ad un rapporto giuridico di pubblico impiego, con doveri e diritti?

Ma a questo interrogativo può rispondere il legislatore o il giudice, non il difensore civico, il quale peraltro può segnalare il caso al parlamento per quanto di non competenza.

2-8) A.N.A.S.

Alcuni cittadini hanno chiesto il mio intervento tutorio per la liquidazione dell'indennizzo loro spettante quale corrispettivo del terreno di loro proprietà espropriato dall'A.N.A.S. per la costruzione di una strada statale.

La pratica si trascinava da qualche anno ed ho ritenuto doveroso sollecitare la corresponsione dell'indennizzo proprio perchè esso rappresenta il corrispettivo di un diritto soggettivo del quale il titolare ha dovuto sopportare un provvedimento ablativo

nell'interesse pubblico.

Dopo meno di un mese dall'A.N.A.S. ho appreso che agli aventi diritto era stato corrisposto un acconto a cui avrebbe fatto sollecitamente seguito il saldo definitivo.

2-9) I.N.P.D.A.P.

a) interessi e rivalutazione sul credito per T.F.R.

Alcuni cittadini, ex dipendenti del ministero del lavoro, non avendo ricevuto nel trattamento di fine rapporto tutti i miglioramenti economici previsti dall'accordo collettivo di lavoro per il triennio 1988-90, hanno proposto ricorso al T.A.R. del Lazio rivendicando, oltre alla differenza stipendiale, anche il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Il T.A.R. ha accolto i motivi del ricorso.

Il consiglio di stato - al quale è stato proposto appello con relativa domanda incidentale della sospensione esecutiva della predetta sentenza del T.A.R. - ha respinto,

con propria ordinanza, tale richiesta di sospensione.

A questo punto l'I.N.P.D.A.P. di Genova - competente in materia - avrebbe inteso riliquidare solo la differenza di stipendio e gli interessi dalla data di notifica dell'ordinanza del consiglio di stato e non, invece, dalla data di maturazione del credito - che era quella di applicazione del contratto -, denegando per tale periodo anche la rivalutazione monetaria.

Per questo gli interessati hanno chiesto il mio intervento tutorio che sul piano della competenza è stato svolto in piena legittimità ai sensi dell'art. 16 della citata legge 127/97; d'altra parte sotto il profilo del merito ho ritenuto di condividere la tesi degli esponenti che ho sostenuto presso l'I.N.P.D.A.P.; da questo ente ho ricevuto, formale comunicazione del provvedimento di riliquidazione dell'indennità spettante ai predetti dipendenti del ministero del lavoro comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati dalla data di applicazione del contratto.

b) ricalcolo pensione

Presso la direzione centrale delle prestazioni previdenziali - una struttura che ha assorbito l'ex C.P.D.E.L. - ho svolto un'azione a sostegno di alcuni pensionati pubblici che erano in attesa, da tempo, del provvedimento di ricalcolo della pensione ai sensi della legge n. 644/94.

Dopo due mesi dalla direzione generale dell'istituto ho ricevuto formale comunicazione che il trattamento pensionistico dei cittadini per i quali ero intervenuto era stato riliquidato ai sensi della predetta legge.

c) liquidazione definitiva e rivalutazione della pensione

Il dottor A.C., dirigente regionale in pensione, mi ha chiesto di intervenire presso la direzione generale dell'I.N.P.D.A.P. allo scopo di sollecitare la definizione della pratica di rivalutazione del proprio trattamento

pensionistico, la cui domanda era stata presentata nel novembre del 1994.

Ho svolto un intervento informale attraverso il quale, tuttavia, ho appreso che il decreto di pensione definitiva e rivalutata del suddetto dirigente era stato firmato e trasmesso in ragioneria per il controllo contabile.

2-10) I.N.P.S.

a) indennità di mobilità

Ha chiesto il mio intervento di civica tutela la signora G.M. che si è lamentata di essere ancora in attesa delle spettanze relative alla propria indennità di mobilità la cui corresponsione è stata sospesa, per mero errore, dall'I.N.P.S. dal settembre 1996.

Ho scritto alla dottoressa Silvana Casapietra, dirigente l'ufficio relazioni esterne e rapporti con il cittadino della sede I.N.P.S. di Genova la quale - con la

consueta signorilità e immediatezza - di lì a qualche giorno mi ha comunicato che era stato disposto il pagamento a favore della cittadina citata in premessa della somma di L. 5.920.000 comprensiva degli arretrati e della competenza dell'ultimo mese.

b) istruttoria pratiche di pensione

Sempre alla cortesia della dottoressa Casapietra devo la definizione di due casi interessanti altrettanti cittadini che si erano a me rivolti per avere chiarimenti sull'iter istruttorio delle loro pratiche di pensione giacenti presso l'I.N.P.S. di Genova.

Ho potuto, così, conoscere - e comunicare agli interessati - che per il primo caso si trattava di una variazione dell'importo pensionistico da L. 840.000 a L. 889.000 mensili, mentre per il secondo si trattava di una pensione di anzianità la cui liquidazione era stata appena disposta con corresponsione alla titolare delle spettanze e degli arretrati per la fine di maggio 1997 (la lettera

dell'I.N.P.S. era della fine di aprile 1997).

c) iscrizione obbligatoria gratuita di estracomunitaria

Il signor B.P. ha chiesto all'I.N.P.S. di La Spezia il rimborso della somma di L. 1.500.000 che aveva versato per l'iscrizione facoltativa al S.S.N. della convivente, una cittadina estracomunitaria, sostenendo la gratuità dell'iscrizione.

Da accertamenti svolti ho potuto chiarire che effettivamente la signora aveva diritto all'iscrizione obbligatoria gratuita al S.S.N. ai sensi dell'art. 6 del d.l. 11/11/92 n. 478 convertito nella legge 19/7/93, n. 236.

Lo stesso I.N.P.S. di La Spezia, per la verità, aveva già preso atto della liceità della richiesta e, quindi, il mio intervento è servito solo per confermare e sveltire il rimborso che è stato comunicato al richiedente - e al mio ufficio - dopo poche settimane.